



COMUNE DI VILLAVALLELONGA

Provincia di L'Aquila

C.F. 00207820663 tel. 0863/949117 0863/949118 fax 0863/949600

E-MAIL: poliziale@comune.villavallelonga.aq.it

Prot. Gen. 03466 del 10/09/2018

ORDINANZA N° 22/2018

IL SINDACO

VISTA la richiesta del Direttore dei lavori Geom. Loredana Ranalletta del 07.09.2018 acquisita in data 07.09.2018 con la quale si comunica che in data 10 Settembre 2018 riprenderanno i lavori di completamento "della strada comunale Villavallelonga-Pescasseroli" chiedendo la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada Madonna Della Lanna-Ciafassa, e comunque ad esclusione del tratto posto sotto sequestro, per il periodo **10.09.2018** fino al **30.09.2018**;

VISTA la documentazione in atti;

SENTITO il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

RITENUTO necessario dover inibire al traffico veicolare la suddetta strada, durante il tempo necessario per la realizzazione dei lavori in questione;

CONSIDERATO altresì, che il transito la sosta ed il parcheggio di qualsiasi autoveicolo, oltre che pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini, è oggetto d'intralcio ai lavori;

CONSIDERATA la necessità, per questo Ufficio, di emanare gli opportuni provvedimenti a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico;

VISTO:

il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 nel testo vigente;

il D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267;

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

V I E T A

A tutti i mezzi motorizzati il transito nonché alle biciclette e pedoni nel tratto di strada Madonna Della Lanna-Ciafassa dal giorno **10.09.2018 al 30.09.2018**

DISPONE

Affinché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provveda a dare disposizioni al proprio personale dipendente e alla ditta esecutrice dei lavori per l'installazione della nuova segnaletica stradale verticale

A richiesta degli interessati l'Ufficio di Polizia Municipale potrà accordare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Codice della Strada, per esigenze di lavoro o per accertate necessità deroghe o permessi, subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.

- ❖ L'ufficio protocollo è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.
- ❖ Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
- ❖ A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila.
- ❖ In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- ❖ Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, li 10/09/2018

IL SINDACO
Leonardo Lippha

